



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI REGIONALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0012858 P-4.23.1

del 19/07/2016



14481585

Roma, 19 luglio 2016

Al sig. Segretario generale della Provincia di
Cosenza

E p.c. Al Ministero dell'Interno
Gabinetto
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Al Sig. Prefetto di Cosenza

Al Consigliere anziano della Provincia di Cosenza
Avv. Graziano di Natale

Il consigliere anziano della provincia, avv. Graziano Di Natale, con nota del 18 luglio u.s., indirizzata fra gli altri anche alla S.V., ripercorre le vicende politiche e giurisdizionali che hanno riguardato codesto ente a seguito della decadenza del suo presidente lo scorso 8 febbraio 2016, per l'intervenuta decadenza dalla carica di sindaco del comune di Cosenza.

In particolare, il Tar per la Calabria, con sentenza del 17 maggio 2016, ha accolto il ricorso proposto per l'annullamento del decreto n. 3/16, adottato dal Presidente decaduto, così come gli atti di convocazione del consiglio provinciale, ritenendo che "il Sindaco, cessato dalle funzioni con effetto immediato, è decaduto altresì dalla carica di Presidente della Provincia ex art 1 n.65 legge 56/2014...".


Il Consiglio di Stato poi, con ordinanza del 7 luglio 2016, pronunciandosi in sede cautelare ha respinto la richiesta di sospensione della predetta sentenza del Tar Calabria, argomentando tra l'altro che "risulta corretto il rilievo del giudice di primo grado secondo cui nel caso di specie si è verificata la causa di decadenza prevista dall'art. 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56".

Le suindicate pronunce giurisdizionali sono in linea con il parere espresso dallo scrivente con nota del 21 giugno, che testualmente si riporta: "In relazione ai quesiti sollevati in ordine alla decadenza del Presidente della Provincia, avvenuta a seguito della decadenza dalla carica di sindaco per effetto dello scioglimento anticipato del consiglio comunale di Cosenza, si ribadisce quanto previsto dall'art 1 comma 65 della legge 7 aprile 2014 n. 56, che dispone la decadenza dalla carica di presidente della provincia "in caso di cessazione dalla carica di

sindaco. Quanto al possibile reintegro del Presidente decaduto e successivamente rieletto alla carica di sindaco si fa presente che la carica di presidente di provincia, in tale fattispecie, è legata a nuove elezioni così come disposto dall'art. 1 comma 58 della legge citata. Pertanto è escluso il reinsediamento in quanto nel frattempo è intervenuta l'interruzione determinata dalla decadenza. Nelle more delle nuove elezioni per il presidente della provincia la continuità amministrativa dell'ente, così come già fatto presente con nota del 26 maggio 2016, è assicurata dal consigliere anziano quale figura di garanzia, come individuata dal Tuel. Non si ritiene infine che lo statuto dell'ente possa introdurre disposizioni derogatorie rispetto a quanto testualmente previsto dal citato art. 1 comma 65".

Si rappresenta quanto precede per ogni iniziativa utile per ricondurre nei canoni della correttezza e della legittimità amministrativa l'attività dell'ente provincia.

Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio
On Gianclaudio Bressa

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianclaudio Bressa', with a long horizontal flourish extending to the right.